

STATUTO

CORPO VOLONTARI AGROFORESTALE DI VILLA CARCINA “ONLUS”

ART. 1

Istituzione Organizzazione di Volontariato

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata (Corpo volontari agroforestale di Villa Carcina) che in seguito sarà chiamata organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di volontariato”, e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Via Glisenti n° 55, Codice fiscale 92005060170.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia.

Art. 2

Ambito operativo

L'Organizzazione – senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti – opera nel settore:

- Tutela e valorizzazione della natura nell'ambiente;
- Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche.

Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzantesi nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.

Art. 3

Finalità da perseguire

L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- contribuire alla tutela della sicurezza ed incolumità della comunità locale;
- alla protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
- alla conservazione del patrimonio storico ed artistico con interventi diretti in caso di calamità naturali;
- all'attività di informazione e di educazione dei cittadini con appositi corsi e l'ausilio dei mass-media.

Tutto quanto realizzato anche in collaborazione con i competenti organi della Regione Lombardia, gli Enti locali e il Dipartimento della Protezione Civile.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4
Solidarietà e gratuità

L'Organizzazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, opera a scopi di solidarietà e le prestazioni dei soci e le cariche sociali sono a titolo gratuito. Nel caso di intervento richiesto dagli organi competenti, come pure nel corso di esercitazioni organizzate dagli stessi o dalla Organizzazione i soci sono assicurati secondo le Leggi Vigenti.

Art. 5
Aderenti all'organizzazione

Sono aderenti alla organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto (*fondatori*) e tutte le persone fisiche, cittadini italiani, dell'Unione Europea e non, senza distinzione di età, di sesso, di pensiero, di religione, che manifestano impegno ed interesse per le finalità del presente statuto e siano mossi da spirito di solidarietà (*ordinari*).

L'interessato deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e la stessa verrà dal Consiglio stesso deliberata a maggioranza di 2/3 i componenti.

L'ammissione richiede: il conseguimento della maggiore età ed il superamento della visita medica eseguita dal Direttore Sanitario del gruppo, atta ad accettare la idoneità fisica dell'aspirante volontario.

Il Consiglio Direttivo può nominare "*aderenti onorari*" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione; non hanno alcun obbligo o diritto verso l'organizzazione.

La perdita della qualifica avviene:

- per mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni,
- per dimissioni,
- per morte,
- per espulsione per cause gravi e comportamenti lesivi dell'immagine dell'Organizzazione.

L'espulsione viene decisa dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell'associato, con atto motivato preso a maggioranza dei 2/3 i componenti. Contro tale decisione all'associato è ammesso il ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione. Lo stesso dicasi anche per l'aspirante escluso.

Art. 6
Obblighi degli aderenti

Obblighi particolari degli aderenti:

- I soci devono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro, la propria attività, che non può essere retribuita neppure dal beneficiario.
- Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri valide per tutti gli aderenti e preventivamente approvati dall'assemblea.
- I soci devono essere continuativamente e immediatamente disponibili (24 ore su 24) per la partecipazione attiva agli interventi operativi.
- Essi devono inoltre essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, per la partecipazione alle attività associative, preventivamente concordate, specificatamente riguardanti il settore di competenza. A tal fine sono tenuti in ogni caso all'addestramento ed all'aggiornamento tecnico e personale per assicurare la migliore efficienza del proprio servizio; e devono altresì assicurare con ogni mezzo idoneo la propria costante reperibilità.
- Gli aderenti sono tenuti inoltre ad osservare il presente statuto ed il regolamento, nonché le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'organizzazione.

- A versare la quota associativa che è annuale non trasferibile né restituibile in caso di decesso, recesso o espulsione; la quota associativa deve essere versata almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art. 7
Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'organizzazione;
- proporre iniziative ad attività conformi allo statuto da inserire nel programma dell'organizzazione;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione;
- partecipare alla formazione ed all'aggiornamento periodico;
- essere coperti da assicurazione contro i rischi per infortuni, malattie e per responsabilità civile, connessi allo svolgimento dell'attività di volontario;
- partecipare all'Assemblea dei soci, se in regola con il pagamento della quota sociale;
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
- quant'altro si evince dal presente statuto.

Art. 8
Organi dell'organizzazione

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio dei Revisori dei Conti.

Art. 9
Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci in regola col pagamento delle quote sociali, e le sue deliberazioni prese in conformità al Codice Civile, alle Leggi ed al presente statuto, obbligano tutti gli aderenti allorché non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea può essere *ordinaria* e *straordinaria*.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci; deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 degli associati e su richiesta del Consiglio Direttivo, ogni volta se ne ravvisi la necessità (Art. 20 c.c.).

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'organizzazione su deliberazione del Consiglio Direttivo mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata al domicilio del socio, oppure con avviso affisso all'interno della sede almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo oltre l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria è convocata in prima e seconda convocazione.

In *prima convocazione* le deliberazioni sono assunte validamente a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli aderenti.

In *seconda convocazione* da tenersi almeno un'ora dopo la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano i bilanci e la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo questi non partecipano alla votazione.

Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti persone.

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, approva i programmi annuali della attività e il piano della formazione e l'aggiornamento degli aderenti; il Consiglio Direttivo ed il Consiglio dei Revisori dei Conti approva il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo; decide in merito alle controversie che dovessero sorgere tra gli aderenti all'Organizzazione, delibera su quant'altro le compete per Legge e dal presente statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; il segretario redige e custodisce il verbale nell'apposito libro.

Ogni socio dell'organizzazione può essere portatore di una sola delega.

L'*Assemblea straordinaria* convocata dal Presidente, delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo dell'organizzazione con le modalità e le maggioranze indicate rispettivamente al 2° e 3° comma dell'art. 21 del c.c.

Art. 10

Verballi delle assemblee

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto nella sede dell'organizzazione ed ogni socio ha diritto di consultazione e di trarne copia.

Art. 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri, tutti eletti dall'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente:

- dall'assemblea con maggioranza dei 3/4 dei soci in caso di atti contrari al presente statuto;
- per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
- su richiesta del Presidente, approvata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
- su richiesta di almeno 4/5 dei consiglieri.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica per il periodo residuo del mandato del consigliere sostituito. Tale subentro viene ratificato alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'organizzazione e nomina al suo interno, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con comunicazione scritta almeno 2 giorni prima tramite lettera r.r. oppure a mezzo telefax, almeno una volta al trimestre ovvero su richiesta motivata di almeno 1/5 dei suoi membri; esso è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente, non è ammessa la delega e la delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo redige il regolamento che regola la vita interna dell'organizzazione, approvato dall'assemblea dei soci per la sua efficacia.

Art. 12
Attività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- Delibera l'accettazione e la nomina degli aderenti, nonché la loro eventuale esclusione secondo quanto previsto all'art. 4 del presente statuto.
- Presenta all'assemblea ordinaria il programma dell'attività e della formazione da svolgere durante l'anno sociale.
- Da esecuzione alle delibere dell'assemblea.
- Nomina il Direttore Sanitario.
- Nomina soci onorari coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nel campo della Protezione Civile. Di tale nomina viene data comunicazione all'assemblea per la ratifica.
- Predispose annualmente il bilancio preventivo e consuntivo con la situazione patrimoniale economica e finanziaria; tutta la documentazione sarà depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea dei soci.

Art. 13
Presidente, VicePresidente, Segretario, Consiglieri

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, dirige l'organizzazione e la rappresentanza, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi, con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni e contratti che impegnino l'organizzazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza prende decisioni urgenti, comunicandole al Consiglio Direttivo per la ratifica nella prima seduta successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o di assenza, in tutte le mansioni ed attribuzioni a lui delegate.

Il Segretario collabora con il Presidente alla formazione dei programmi al disbrigo delle pratiche correnti e compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, verbali che sono a disposizione degli aderenti per la consultazione presso la sede dell'organizzazione.

I Consiglieri collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità del gruppo secondo le disposizioni che vengono impartite dal Presidente.

Art. 14
Tesoriere

L'amministratore tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'organizzazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili inoltre:

- Controlla e gestisce il patrimonio dell'organizzazione.
- Controlla la regolare tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- Redige annualmente il bilancio o rendiconto, la situazione patrimoniale, economico-finanziaria entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, con distinzione tra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, da sottoporre all'assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo verso cui è direttamente responsabile.
- Relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio Direttivo con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative.

Stante i compiti affidatagli, all'Amministratore Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire od estinguere i conti correnti, firmare assegni di

traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente i compiti affidatagli e che rientrano nell'attività amministrativa dell'organizzazione; ha la firma disgiunta da quella del Presidente.

Art. 15

Medico dell'organizzazione

Il direttore Sanitario è nominato dal Consiglio nella persona di un medico con responsabilità nell'accertamento dei requisiti psico-attitudinali e fisici degli aspiranti soci; nella formazione e nell'aggiornamento dei volontari, nell'equipaggiamento sanitario e nella procedura di esecuzioni dei servizi.

Art. 16

Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci; essi restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. Tra i compiti principali il collegio, che elegge tra i suoi membri un Presidente, sorveglia la gestione economica e finanziaria della organizzazione, riferisce nel merito all'Assemblea, certifica il bilancio e ne redige la relazione di accompagnamento.

In caso di dimissioni o di decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme previste dall'art.10.

Art. 17

Patrimonio

Il Patrimonio dell'organizzazione è costituito:

- Da beni mobili e immobili che diventeranno di sua proprietà;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

Le entrate sono costituite da:

- Contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- Rimborsi derivati da convenzioni;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore;
- Ogni altro provento anche derivanti da iniziative benefiche e sociali non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Eventuali utili che derivino dalla gestione dell'organizzazione non possono essere in alcun modo ripartiti tra gli aderenti ma, devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 18

Scioglimento organizzazione

Per lo scioglimento dell'organizzazione è necessaria la maggioranza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti all'organizzazione. L'assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori ed il patrimonio netto che residua dopo la liquidazione, sarà

devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore e comunque in conformità alla normativa vigente.

Art 19
Normativa in materia

L'organizzazione è regolata dal presente statuto e dalle norme di Legge in materia. Il presente statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 e segg. delle preleggi al codice civile. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/91.

---ooo0ooo---

Il presente Atto Costitutivo è stato redatto in data 30 giugno 1998, presso i locali sociali siti nel Comune di Villa Carcina (BS) in via Glisenti 55, dai sottoelencati 20 soci fondatori:

Mussinelli	Beniamino	Cotelli	Sergio
Nicolai	Libero	Nicolai	Alfredo
Belleri	Claudio	Mussinelli	Claudio
Ghizzardi	Severino	Peli	Renato
Cancarini	Domenico	Gelati	Cloridano
Malzanini	Albino	Cadei	GianGiuseppe
Rossini	GianPaolo	Rovati	Efrem
Trivella	Sergio	Bellardi	Mario
Corti	Giampietro	Trivella	Virginio
Tracconaglia	Maria Grazia	Bolpagni	Damiano

L'assemblea dei soci fondatori approva all'unanimità lo statuto e assegna le seguenti cariche sociali:

<i>Presidente</i>	Mussinelli Beniamino
<i>Vice Presidente</i>	Nicolai Libero
<i>Segretario-Tesoriere</i>	Belleri Claudio
<i>Consigliere</i>	Cancarini Domenico
<i>Consigliere</i>	Ghizzardi Severino
<i>Consigliere</i>	Malzanini Albino
<i>Consigliere</i>	Rossini GianPaolo
<i>Consigliere</i>	Tracconaglia Maria Grazia

Il presente ATTO COSTITUTIVO del *Corpo Volontari Agroforestale di Villa Carcina* sottoscritto dai soci fondatori alla presenza di un funzionario comunale ed in data 27 luglio 1998 viene depositato presso l'Ufficio del Registro di Gardone V.T. al n° 2596 degli Atti Privati.

REGOLAMENTO

(art. 11, ultimo comma, Atto Costitutivo)

SOCI – ISCRITTI – ADERENTI

1) Sono aderenti:

- a) Coloro che hanno sottoscritto l'atto statutario: i cosiddetti “**fondatori**”.
- b) **Ogni persona** che ne faccia richiesta (deve presentare domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo, che deve deliberare entro 30 giorni con una maggioranza dei 2/3 dei componenti).
- c) I requisiti sono: la maggiore età e il superamento della visita medica.
- d) Possono essere “**Aderenti onorari**” coloro che hanno fornito un particolare contributo all'organizzazione, ma questi non hanno obblighi o diritti verso la stessa. Vengono invitati alle Assemblee come gli altri soci e possono esprimere le loro osservazioni, ma non hanno diritto di voto.

2) Perdita della qualifica di socio:

- a) Mancato pagamento della quota sociale per almeno 2 anni.
- b) Per dimissioni.
- c) Per morte.
- d) Espulsione per cause gravi e/o comportamenti lesivi all'immagine dell'organizzazione.
- e) L'espulsione o l'esclusione dell'aspirante sono presi con decisione del Consiglio Direttivo, con una maggioranza dei 2/3 dei componenti. E' ammesso il ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione.
- f) La totale mancanza di partecipazione alle attività svolte dall'Associazione (interventi, esercitazioni, formazioni professionali, corsi, attività varie, ecc..) per 2 anni consecutivi, benché sia stata pagata la quota sociale annuale.
- g) Nessun socio, in caso di perdita della qualifica, può pretendere la restituzione della quota associativa.

3) Obblighi dei soci o aderenti:

- a) Devono svolgere la propria attività in modo spontaneo e gratuito.
- b) Devono rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le Deliberazioni del CONSIGLIO e dell'ASSEMBLEA.
- c) Devono versare la quota associativa annuale almeno 30 giorni prima dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio. Qualora l'Assemblea sia indetta prima di tale termine per aver diritto alla partecipazione il socio dovrà aver versato la quota dell'anno precedente.
- d) E' stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2002 la cifra della quota associativa è pari a Euro 0,50 (cinquanta centesimi di Euro) per ogni aderente. In seguito, qualunque proposta di variazione della quota associativa dovrà essere discussa dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.
- e) Qualora un socio intenda nuovamente aderire all'organizzazione, dopo aver omesso il pagamento delle quote associative negli anni precedenti, dovrà provvedere al saldo di tutte le quote. Tale adempimento non è necessario se l'assenza sia durata oltre un biennio, essendo previsto in questo caso la “perdita della qualifica di socio”, come da Statuto e dal presente Regolamento al punto 1/b) e c).
- f) Devono impegnarsi a partecipare ad almeno una attività dell'Associazione nell'arco di un biennio.

4) Diritti dei soci o aderenti:

- a) Frequentare i locali dell'organizzazione.
- b) Proporre iniziative ed attività.
- c) Essere informati sulle attività.
- d) Partecipare a formazioni o aggiornamenti periodici.
- e) Essere coperti da assicurazione durante l'attività di volontariato.
- f) Partecipare all'Assemblea dei soci, se in regola con il pagamento della quota associativa.
- g) Eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- h) Quanto altro si evince dallo Statuto.
- i) I soci hanno la facoltà di usare i locali dell'organizzazione anche per scopi extra-statutari, come le attività ricreative, che possono sfociare anche in momenti gastronomici per commemorazioni o cerimonie speciali. Tali incontri potranno essere intrattenuti solamente nella serata di venerdì, dopo aver provveduto mediante avviso in bacheca almeno 14 giorni prima.
- j) Alla cura e alla pulizia dei locali dovranno sempre concorrere tutti gli aderenti, avendo tutti il diritto di frequentare la sede.

ASSEMBLEA DEI SOCI

1) Partecipazione:

- a) Alle **Assemblee ORDINARIE** o **STRAORDINARIE** possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, come stabilito dal presente regolamento.
- b) Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Qualora il voto riguardi persone o elezioni statutarie non sono ammesse deleghe.
- c) Le deliberazioni prese sono un obbligo anche per gli aderenti assenti o dissenzienti.

2) Assemblea ordinaria:

- a) **Deve essere convocata:**
 - I) Almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci;
 - II) Quando ne fa richiesta almeno 1/10 dei soci;
 - III) Su richiesta del CONSIGLIO ogni volta ne ravvisi la necessità (art. 20 codice civile).
- b) **Viene convocata** dal PRESIDENTE, su Delibera del Consiglio, mediante:
 - I) Lettera spedita almeno 5 giorni prima della data fissata al domicilio del socio;
 - II) Avviso affisso almeno all'interno della Sede almeno 10 giorni prima della riunione.
- c) **L'avviso di convocazione** deve contenere la data, l'ora (in prima, e seconda convocazione dopo almeno 1 ora), il luogo e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
- d) **L'Assemblea è convocata** in PRIMA e SECONDA convocazione:
 - I) In prima convocazione devono essere presenti almeno la metà dei soci e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti;
 - II) In seconda convocazione (tenuta dopo 1 ora) le delibere sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
- e) **L'Assemblea è presieduta** dal PRESIDENTE, mentre il SEGRETARIO redige e custodisce il verbale nell'apposito libro.
- f) **Nelle delibere** che riguardano il bilancio e la responsabilità dei componenti il CONSIGLIO DIRETTIVO questi non partecipano alla votazione.
- g) **Le votazioni** sono palesi, tranne quelle riguardanti persone. Con mozione d'ordine approvata dalla maggioranza semplice dei votanti si può procedere a votazione segreta anche per altri casi pur non riguardanti persone.

- h) **L'assemblea ordinaria delibera su:**
- I) Bilancio consuntivo e preventivo;
 - II) Approva i programmi annuali di attività, formazione e aggiornamento;
 - III) Approva il Consiglio Direttivo;
 - IV) Approva il Consiglio dei Revisori dei Conti;
 - V) Approva il Regolamento predisposto dal Consiglio;
 - VI) Decide in merito alle controversie sorte tra gli aderenti;
 - VII) Delibera quanto le compete per Legge o per Statuto.
- i) **Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea** vengono riassunte in un Verbale redatto dal SEGRETARIO e sottoscritto dal PRESIDENTE; il Verbale è tenuto nella Sede dell'organizzazione e ogni socio ha il diritto di consultarlo o di trarne copia.

3) Assemblea straordinaria:

- a) Viene convocata dal PRESIDENTE solo per deliberare modifiche allo Statuto o per lo scioglimento dell'organizzazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Membri del Consiglio:

- a) Il Consiglio è composto da 7 a 9 membri.
- b) Tali membri dovranno essere:
 - I) 7 (sette), qualora gli aderenti siano in numero fino a 60;
 - II) 9 (nove), in caso siano superiori a 60.
- c) Sono eletti dall'Assemblea dei Soci, opportunamente convocata.
- d) Restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.
- e) Il mandato può essere prorogato al massimo per un anno per eccezionali e motivate esigenze. La richiesta di proroga, espressa almeno 120 giorni prima della scadenza dal Consiglio stesso, dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci.
- f) In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, questi viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per il periodo residuo del mandato. Il subentro verrà ratificato quanto prima dall'Assemblea.
- g) In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere che abbia figura statutaria (Presidente, VicePresidente, Segretario, Tesoriere), dopo aver proceduto come sopra, il Consiglio Direttivo si riunirà per rieleggere nuovamente tutte le cariche statutarie.
- h) Qualora alla scadenza naturale del Consiglio non siano ancora stati eletti i nuovi membri, lo stesso può esercitare il proprio mandato solo per indire o ultimare le nuove votazioni e redigere la situazione del bilancio.

2) Elezione membri del Consiglio:

- a) Il Consiglio Direttivo, almeno 60 giorni prima della scadenza biennale del proprio mandato, provvede a deliberare la data, l'ora e gli adempimenti per l'effettuazione delle elezioni per il suo rinnovo.
- b) I soci che intendano candidarsi al Consiglio Direttivo potranno:
 - I) dichiarare la propria candidatura nei giorni precedenti la votazione;
 - II) dichiarare la propria candidatura anche poco prima della votazione.
- c) Il Presidente provvede a convocare i Soci nei termini prescritti, indicando nella lettera:
 - I) L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci;
 - II) L'elenco dei candidati;

- III) Le istruzioni per il voto.
- d) Dovranno essere predisposte le schede elettorali con i nominativi di tutti gli aderenti che hanno dichiarato in tempo la loro disponibilità, unitamente a spazi in bianco per la votazione di altri soci.
 - e) In apertura dell'Assemblea, dovrà essere nominata la Commissione Elettorale, composta da tre scrutatori non candidati, che nominano al loro interno il Presidente del seggio. Questi provvedono alla consegna delle schede elettorali, annotando i nomi dei votanti.
 - f) La votazione avviene in modo segreto, mediante apposizione di un segno a forma di croce nella casella che precede il nome del candidato, o scrivendo cognome e nome del Socio qualora quest'ultimo non sia stampato nella scheda elettorale.
 - g) Gli "Aderenti Onorari" non hanno diritto di voto o di candidatura.
 - h) Le preferenze non potranno essere superiori al numero dei membri da votare (7 fino a 60 aderenti; 9 oltre i 60).
 - i) Le votazioni dovranno avvenire nella serata stabilita dal Consiglio Direttivo, dalle ore 20:30 alle ore 23:00. Per concrete esigenze dei soci, le variazioni all'orario possono essere variate preventivamente dal Consiglio.
 - j) Terminate le operazioni di voto, il Presidente del seggio e i due scrutatori provvedono subito allo scrutinio delle schede votate, redigendo un Verbale che riassume le varie preferenze. Il verbale delle operazioni e dei risultati dello scrutinio, unitamente alle schede di votazione, opportunamente siglate del Presidente e da un membro della Commissione stessa, vanno consegnate immediatamente al Segretario uscente, per la custodia in archivio.
 - k) Qualora si raggiunga la parità di preferenze tra due o più candidati per l'ammissione al Consiglio Direttivo si procede per anzianità, nel seguente modo:
 - I) A parità di voti è ammesso il socio "Fondatore", avendo un'anzianità d'iscrizione al gruppo maggiore rispetto all'aderente;
 - II) Qualora ci sia nuovamente una parità, perché entrambi sono "fondatori" o "non fondatori", è ammesso il socio più anziano per età anagrafica.
 - l) Il Presidente, al termine delle operazioni di scrutinio, ricevuti i risultati dal Presidente della Commissione Elettorale, provvede alla proclamazione degli eletti.
 - m) Quanto prima, il Presidente uscente provvede all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, per la nomina delle cariche statutarie, stabilendo la data e redigendo il 1° verbale.

3) Scioglimento Consiglio:

- a) Il Consiglio Direttivo può essere sciolto anticipatamente:
 - I) Dall'Assemblea con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci in caso di atti contrari al presente Statuto;
 - II) Per dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti;
 - III) Su richiesta del PRESIDENTE, approvata con maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
 - IV) Su richiesta di almeno $\frac{4}{5}$ dei consiglieri;
 - V) In ogni caso i membri del Consiglio restano in carica fino alla convocazione del nuovo Direttivo; il Direttivo uscente potrà esercitare il proprio mandato solo per indire o completare le nuove elezioni e redigere la situazione del bilancio.

4) Cariche statutarie:

- a) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno le seguenti cariche:
 - I) Presidente;
 - II) VicePresidente;
 - III) Segretario;
 - IV) Tesoriere.

b) Ogni carica è incompatibile con qualsiasi altra.

5) Consiglio Direttivo:

- a) **E' convocato** dal PRESIDENTE dell'organizzazione:
 - I) Con comunicazione scritta almeno 2 giorni prima tramite lettera R.R. o mezzo fax, oppure consegnata a mano;
 - II) Almeno una volta al trimestre;
 - III) Ovvero su richiesta motivata di almeno 1/5 dei membri.
- b) **E' regolare costituito con:**
 - I) La presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il Presidente;
 - II) Non è ammessa la delega;
 - III) Non è ammessa la delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
 - IV) In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione (il Presidente).
- c) **Redige il Regolamento** che regola la vita interna dell'organizzazione, approvato dall'Assemblea dei soci per la sua efficacia.
- d) **Il Consiglio Direttivo:**
 - I) Delibera l'accettazione o l'esclusione degli aderenti;
 - II) Presenta all'Assemblea il programma dell'attività e della formazione da svolgere durante l'anno sociale;
 - III) Da esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - IV) Nomina il Direttore Sanitario;
 - V) Nomina i soci onorari, come da Statuto, e li porta a ratificare all'Assemblea;
 - VI) Predispose il bilancio preventivo e consuntivo, che verrà esposto presso la Sede almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

FIGURE STATUTARIE

1) Presidente:

- a) Viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
- b) Dirige l'organizzazione e la rappresentanza dell'organizzazione, ai sensi di legge, di fronte a terzi e in giudizio.
- c) Spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- d) Spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'organizzazione, con facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni o contratti che impegnino l'organizzazione.
- e) Sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.
- f) In caso di necessità o urgenza prende decisioni urgenti, comunicandole al Consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva.

2) VicePresidente:

- a) Sostituisce il Presidente in caso di necessità o di assenza, in tutte le mansioni ed attribuzioni a lui delegate.

3) Segretario:

- a) Collabora con il Presidente alla formazione dei programmi al disbrigo delle pratiche correnti e compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4) Consiglieri:

- a) Collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità del gruppo secondo le disposizioni che vengono impartite dal Presidente.

5) Amministratore Tesoriere:

- a) È responsabile della gestione amministrativa dell'organizzazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili.
- b) Controlla e gestisce il patrimonio dell'organizzazione.
- c) Controlla la regolare tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge.
- d) Redige annualmente il bilancio e la situazione patrimoniale, economico finanziaria entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, che sottopone all'Assemblea dopo l'approvazione del Consiglio verso cui è direttamente responsabile.
- e) Relaziona ogni 3 mesi sul proprio operato al Consiglio, con il quale coordina la propria attività e iniziative.
- f) Ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti.
- g) Firma assegni di traenza, effettua prelievi, gira assegni per l'incasso.
- h) Esegue qualsiasi operazione inerente il compito affidatogli, rientranti nell'amministrazione.
- i) Ha la firma disgiunta da quella del Presidente.

6) Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci.
- b) Essi restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
- c) Tra i compiti principali:
 - I) Elegge tra i suoi membri un Presidente;
 - II) Sorveglia la gestione economica e finanziaria dell'organizzazione;
 - III) Riferisce nel merito all'Assemblea;
 - IV) Certifica il bilancio e ne redige la relazione di accompagnamento.
- d) In caso di dimissioni o di decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme previste.

7) Direttore Sanitario:

- a) E' nominato dal Consiglio nella persona di un medico con responsabilità nell'accertamento dei requisiti psico-attitudinali e fisici degli aspiranti soci, nella formazione e nell'aggiornamento dei volontari, nell'equipaggiamento sanitario e nella procedura di esecuzione dei servizi.

NORME FINALI

1) Norme dello Statuto e del Regolamento:

- a) Le norme di attuazione del presente Regolamento, previsto dallo Statuto, sono predisposte dal Consiglio Direttivo e poi ratificate dall'Assemblea dei Soci.
- b) Per quanto non specificatamente previsto dallo statuto e dal regolamento decide il Consiglio Direttivo, informando quanto prima i soci delle motivazioni.

**APPROVATO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
NELL'ANNO 2001**

Le sottolineature evidenziano le integrazioni all'Atto Costitutivo, proprie del Regolamento